

Pubblicazione Nr. 15

## **NORMATIVE INTERNAZIONALI PER LE MISURE FITOSANITARIE**

Pubblicazione Nr. 15

### **LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

(2002)

**con modifiche all'Appendice I (2006)**



**A cura della Segreteria dell' IPPC - International Plant Protection Convention  
(CIPV - Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali)**

**© FAO 2006 - Food and Agriculture Organization  
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura)**



## INDICE

### APPROVAZIONE

#### INTRODUZIONE

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### RIFERIMENTI

#### DEFINIZIONI

#### DESCRIZIONE DEI REQUISITI

### REQUISITI NORMATIVI

- 1. Principi di regolamentazione**
- 2. Materiali da imballaggio in legno regolamentati**
- 3. Misure adottate per il materiale da imballaggio in legno**
  - 3.1 Misure approvate
  - 3.2 Misure in attesa di approvazione
  - 3.3 Altre misure
  - 3.4 Revisione delle misure

### REQUISITI OPERATIVI

- 4. Pagliolo**
- 5. Procedure utilizzate prima dell'esportazione**
  - 5.1 Verifiche di conformità delle procedure applicate prima dell'esportazione
  - 5.2 Accordi di transito
- 6. Procedure per l'importazione**
  - 6.1 Misure in caso di non-conformità nei punti di ingresso
  - 6.2 Smaltimento

### **APPENDICI**

- I Misure approvate per il materiale da imballaggio in legno
- II Marcatura per le misure approvate
- III Misure in attesa di approvazione nell'ambito di questa normativa



## APPROVAZIONE

**Questa normativa è stata approvata dalla Commissione ad interim per le Misure Fitosanitarie nel marzo 2002. Le modifiche all'Appendice I sono state approvate dalla Commissione per le Misure Fitosanitarie nell'aprile 2006.**

## INTRODUZIONE

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa normativa descrive le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e/o di diffusione di organismi nocivi da quarantena associati ai materiali da imballaggio in legno (incluso il pagliolo - materiale per stivaggio usato per fissare e sostenere carichi) composto da legno grezzo di conifera e non, utilizzato nel commercio internazionale.

### RIFERIMENTI

*Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Accordo sull'Applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie), 1994. Organizzazione Mondiale del Commercio, Ginevra.

*Export certification system* (Sistema di certificazione delle esportazioni), 1997. ISPM No. 7, FAO, Roma

*Glossary of phytosanitary terms* (Glossario dei termini fitosanitari), 2001. ISPM No. 5, FAO, Roma.

*Guidelines for phytosanitary certificates* (Linee guida per i certificati fitosanitari), 2001. ISPM No. 12, FAO, Roma.

*Guidelines on notification of non-compliance and emergency action* (Direttive per la notifica di non-conformità ed interventi di emergenza), 2001. ISPM No. 13, FAO, Roma.

ISO 3166-1-ALPHA-2 CODE ELEMENTS

([http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1/en\\_listp1.html](http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1/en_listp1.html))

*International Plant Protection Convention* (Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali), 1997. FAO, Roma.

*Principles of plant quarantine as related to international trade* (Principi di quarantena per le piante nel commercio internazionale), 1995. ISPM No. 1, FAO, Roma.

### DEFINIZIONI

**Le definizioni dei termini utilizzati all'interno della presente normativa si trovano nella pubblicazione nr.5 (Glossario dei termini fitosanitari).**

### DESCRIZIONE DEI REQUISITI

Il materiale da imballaggio in legno costituito da legno grezzo non lavorato rappresenta un canale di introduzione e diffusione di organismi nocivi. Poiché è spesso difficoltoso determinare l'origine del materiale da imballaggio in legno, questo documento descrive alcune misure universalmente approvate in grado di ridurre significativamente il rischio della diffusione degli organismi nocivi. Si invitano gli NPPO ad accettare i materiali da imballaggio in legno che sono stati sottoposti ad una misura approvata senza ulteriori requisiti. Tali materiali includono il pagliolo ma non comprendono il materiale da imballaggio in legno lavorato.

Sia il paese esportatore che quello importatore dovrebbero aver predisposto le procedure idonee per verificare che sia stata applicata una misura approvata, incluso l'applicazione di un marchio universalmente riconosciuto. Questa normativa considera anche le eventuali altre misure concordate con accordi bilaterali. Il materiale da imballaggio in legno non conforme ai requisiti prescritti da questa normativa dovrà essere smaltito con modalità autorizzate.

## REQUISITI NORMATIVI

### 1. Principi di regolamentazione

Il materiale da imballaggio in legno è spesso costituito da legno grezzo che potrebbe non essere stato sufficientemente lavorato o trattato per rimuovere o uccidere gli organismi nocivi e che può quindi costituire un canale di introduzione e diffusione degli stessi. Inoltre, gli imballaggi in legno sono spesso riutilizzati, riciclati o ri-manufatti (l'imballaggio ricevuto con una spedizione di importazione può essere riutilizzato per un'altra spedizione di esportazione). Ciò rende difficile determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e conseguentemente il suo stato fitosanitario.

Quindi, per gli imballaggi in legno spesso è impossibile procedere ad un'analisi del rischio per determinare le eventuali misure necessarie e la loro portata poiché frequentemente sono ignote sia l'origine che lo stato fitosanitario di tali materiali. Per questo motivo, la presente normativa descrive le misure universalmente accettate e approvate che potrebbero essere applicate da tutti i paesi a tali imballaggi per eliminare praticamente il rischio comportato dalla maggioranza degli organismi nocivi da quarantena e ridurre significativamente il rischio di molti altri patogeni associati a quel materiale.

Per richiedere l'applicazione delle misure approvate come descritte in questa normativa per il materiale da imballaggio in legno importato, i singoli paesi dovranno avere una giustificazione tecnica. Lo stesso requisito è applicabile quando si richiede l'applicazione di misure fitosanitarie più severe di quelle previste in questa normativa.

### 2. Materiali da imballaggio in legno regolamentati

Le presenti linee guida si riferiscono al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifera e non che potrebbe fungere da veicolo di diffusione di organismi nocivi costituendo così una potenziale minaccia essenzialmente per gli alberi viventi. Esse contemplano quindi il materiale da imballaggio in legno, quali i pallet, i materiali per stivaggio (pagliolo), le casse, i fusti, le gabbie, i pianali di carico, i pallet con collar (paretale) e gli skid che sono presenti in quasi tutte le spedizioni di importazione, incluse quelle che non sarebbero normalmente oggetto di ispezione fitosanitaria

Gli imballaggi in legno costituiti integralmente da prodotti a base di legno (ad esempio compensato, pannelli di particelle, OSB o sfogliato) creati con l'uso di collanti, calore e pressione (o una combinazione di quanto sopra) dovrebbero essere considerati come sufficientemente trattati per la rimozione o uccisione di qualsiasi eventuale organismo nocivo associato al legno grezzo. Essi sono poco soggetti ad infestazione da parte di organismi nocivi del legno grezzo e non dovrebbero quindi essere assoggettati a regolamentazioni.

I materiali per gli imballaggi in legno, quali i tondelli da sfogliatura<sup>1</sup>, la segatura, la lana di legno, i trucioli e il legno grezzo tagliato in pezzi sottili<sup>2</sup> potrebbero non essere possibili veicoli di introduzione di organismi nocivi da quarantena e non dovrebbero essere perciò soggetti a regolamentazione fatto salvo nei casi in cui sussista una giustificazione tecnica.

### 3. Misure adottate per il materiale da imballaggio in legno

#### 3.1 Misure approvate

Qualsiasi trattamento, processo o combinazione di essi che si dimostra significativamente efficace contro la gran parte degli organismi nocivi dovrebbe essere considerato efficace per ridurre il rischio associato alla presenza di organismi nocivi nel materiale da imballaggio in legno utilizzato nei trasporti. La scelta della misura più idonea per il materiale da imballaggio in legno richiede di valutare:

- i tipi di organismi nocivi contro i quali il trattamento si dimostra efficace
- l'efficacia della misura
- la fattibilità tecnica e/o commerciale.

Le misure approvate dovrebbero essere accettate da tutti gli NPPPO come base per l'autorizzazione all'ingresso di materiale da imballaggio in legno senza ulteriori requisiti, salvo quando si determina tramite intercettazioni e/o PRA

<sup>1</sup> I tondelli da sfogliatura sono un sottoprodotto della produzione di sfogliati che prevede l'uso di alte temperature e un processo di sfogliatura a completamento del quale rimane la porzione centrale di un toppe.

<sup>2</sup> Il legno sottile è definito come legno di 6 mm di spessore o meno in conformità al Sistema di Codificazione e di Descrizione Doganale Armonizzata delle Merci (Sistema Armonizzato o HS).

(analisi del rischio di organismi nocivi) che gli organismi nocivi specifici soggetti a quarantena, associati a determinati tipi di imballaggi in legno provenienti da fonti specifiche, necessitano di misure più rigorose.

Le misure approvate sono specificate nell'Appendice I.

Il materiale da imballaggio in legno sottoposto a tali misure approvate dovrebbe riportare un marchio specifico come indicato nell'Appendice II.

L'utilizzo dei marchi è stato pensato per risolvere le difficoltà operative associate alla verifica di conformità del trattamento per il materiale da imballaggio in legno. Un marchio universalmente riconosciuto non vincolato ad una lingua specifica facilita la verifica durante un'ispezione presso il punto di ingresso (importazione), di uscita (esportazione) o altrove.

La Segreteria del CIPV è in grado di fornire su richiesta i riferimenti per la documentazione di supporto relativa alle misure approvate.

### **3.2 Misure in attesa di approvazione**

Si procederà all'approvazione di altri trattamenti o processi per il materiale da imballaggio in legno non appena se ne riuscirà a dimostrare il livello adeguato di protezione fitosanitaria (Appendice III). Le attuali misure riportate nell'Appendice I sono oggetto di continua revisione e i nuovi studi potrebbero ad esempio indicare altre combinazioni di tempi/temperature. Le nuove misure potrebbero anche ridurre il rischio alterando le proprietà del materiale da imballaggio in legno. Gli NPPO dovrebbero quindi essere consapevoli della possibilità che alcune misure vengano modificate o aggiunte e dovrebbero avere requisiti di importazione sufficientemente flessibili per il materiale da imballaggio in legno così da rispondere adeguatamente ai suddetti cambiamenti non appena approvati.

### **3.3 Altre misure**

Gli NPPO possono accettare misure diverse da quelle elencate nell'Appendice I stipulando accordi con i propri partner commerciali, particolarmente in quei casi in cui le misure riportate nell'Appendice I non possono essere applicate o verificate nel paese esportatore. Tali misure dovrebbero essere tecnicamente giustificate e rispettare i principi della trasparenza, non-discriminazione ed equivalenza.

Gli NPPO dei paesi importatori dovrebbero considerare altri accordi per il materiale da imballaggio in legno associato alle esportazioni da qualsiasi paese (o da una fonte particolare) nei casi in cui si dimostri che il rischio da organismi nocivi sia adeguatamente gestito o assente (ad esempio in aree con situazioni fitosanitarie analoghe o non infestate da organismi nocivi).

Gli NPPO del paese importatore potrebbero considerare determinati spostamenti di materiale da imballaggio in legno (ad esempio il legno di latifoglie tropicale associato ad esportazioni in paesi dal clima temperato) come privi di rischi fitosanitari esentandoli quindi dalle misure prescritte.

Se tecnicamente giustificato, i paesi potrebbero richiedere che il materiale da imballaggio in legno importato sottoposto ad una misura approvata sia composto da legno scortecciato e riporti il marchio illustrato nell'Appendice II.

### **3.4 Revisione delle misure**

Le misure approvate specificate nell'Appendice I e l'elenco delle misure in corso di valutazione specificate nell'Appendice III potrebbero essere riviste alla luce di nuove informazioni fornite alla Segreteria dagli NPPO. Questa normativa sarà di conseguenza emendata dall'ICPM.

## **REQUISITI OPERATIVI**

Per conseguire l'obiettivo di prevenzione della diffusione di organismi nocivi, sia i paesi importatori che esportatori dovrebbero verificare la conformità ai requisiti di questa normativa.

#### **4. Pagliolo**

Idealmente, il pagliolo dovrebbe essere marcato in conformità all'Appendice II di questa normativa, in quanto sottoposto ad una misura approvata. In caso contrario, questo materiale richiede una particolare attenzione e dovrebbe quantomeno essere composto da legno scortecciato indenne da organismi nocivi e privo di evidenze di organismi nocivi vivi. In caso contrario, se ne dovrà rifiutare l'ingresso o dovrà essere immediatamente smaltito con modalità autorizzate (si veda la sezione 6).

#### **5. Procedure utilizzate prima dell'esportazione**

##### **5.1 Verifiche di conformità delle procedure applicate prima dell'esportazione**

Spetta all'NPPO del paese esportatore accertarsi che i sistemi per l'esportazione rispondano ai requisiti stabiliti in questa normativa. Questa procedura include il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione (si veda anche ISPM Nr. 7 *Sistema di certificazione di esportazione*), registrazione o accreditamento e verifica delle società commerciali che applicano le misure, ecc.

##### **5.2 Accordi di transito**

Quando le spedizioni in transito presentano materiale da imballaggio in legno esposto che non risponde ai requisiti delle misure approvate, gli NPPO dei paesi di transito potrebbero richiedere misure aggiuntive rispetto a quelle del paese importatore così da garantire che il materiale da imballaggio in legno non presenti un livello di rischio inaccettabile.

#### **6 Procedure per l'importazione**

La regolamentazione del materiale da imballaggio in legno richiede che gli NPPO dispongano di politiche e procedure relative ad altri aspetti delle proprie responsabilità correlate al materiale da imballaggio in legno.

Poiché il materiale da imballaggio in legno è presente in quasi tutte le spedizioni, incluso quelle non normalmente oggetto di ispezioni fitosanitarie, è fondamentale la collaborazione con le agenzie, organizzazioni, ecc. non normalmente coinvolte nella valutazione della conformità delle condizioni fitosanitarie di esportazione o dei requisiti di importazione. Ad esempio, occorre rivedere la collaborazione con le autorità doganali per ottimizzare l'individuazione del materiale da imballaggio in legno non conforme. Occorre anche intensificare la collaborazione con i produttori di materiale da imballaggio in legno.

##### **6.1 Misure in caso di non-conformità nei punti di ingresso**

Quando il materiale da imballaggio in legno non è marcato come prescritto è possibile intervenire, a condizione che non siano stati presi accordi specifici bilaterali. Questo intervento può configurarsi nel trattamento, smaltimento o rifiuto dell'ingresso della spedizione. L'NPPO del paese esportatore può esserne informato (si veda ISPM Nr. 13: *Direttive sulla notifica di non-conformità e emergenza*).

Quando il materiale da imballaggio in legno è marcato come prescritto ed evidenzia la presenza di organismi nocivi vivi, è possibile procedere ad un intervento. Tale intervento può configurarsi nel trattamento, smaltimento o rifiuto di ingresso. L'NPPO del paese esportatore dovrebbe essere informato in tutti i casi di osservazione di organismi nocivi vivi e può essere informato negli altri casi (si veda ISPM Nr. 13: *Direttive sulla notifica di non-conformità e emergenza*).

##### **6.2 Smaltimento**

Lo smaltimento del materiale da imballaggio in legno è un'opzione della gestione del rischio alla quale può ricorrere l'NPPO del paese importatore al momento del ricevimento del materiale da imballaggio, quando non è disponibile o opportuno un trattamento. Si raccomandano le seguenti procedure per lo smaltimento del materiale da imballaggio in legno quando necessario. Il materiale da imballaggio in legno che richiede azioni di emergenza dovrebbe essere adeguatamente protetto prima del trattamento o dello smaltimento così da evitare la fuga di qualsiasi organismo nocivo fra il momento del rilevamento dell'organismo nocivo potenzialmente pericoloso e quello del trattamento o dello smaltimento.

#### **Incenerimento**

Combustione completa.



### **Interramento**

Interramento profondo in luoghi approvati dalle autorità competenti (Nota: trattamento non idoneo per il legno infestato da termiti). La profondità del luogo di interrimento dipende dalle condizioni climatiche e dal tipo di organismo nocivo, ma si raccomanda che non sia inferiore ad 1m. Il materiale dovrà essere coperto immediatamente a seguito dell'interramento e dovrà rimanere interrato.

### **Lavorazione**

Riduzione in trucioli e ulteriore lavorazione con modalità approvate dall'NPPO del paese importatore per l'eliminazione degli organismi nocivi interessati (ad esempio, OSB).

### **Altre procedure**

Procedure approvate dall'NPPO come efficaci per gli organismi nocivi interessati.

Le procedure dovranno essere applicate il più presto possibile.

## APPENDICE I (modificata nel 2006)

## MISURE APPROVATE PER IL MATERIALE DA IMBALLAGGIO IN LEGNO

**Trattamento termico (HT)**

Il materiale da imballaggio in legno dovrebbe essere riscaldato in conformità ad uno specifico programma tempo/temperatura in grado di portare la temperatura all'interno del legno ad almeno 56°C per un minimo di 30 minuti<sup>3</sup>.

I trattamenti di essiccazione in forno (KD), impregnazione a pressione con agenti chimici (CPI) o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti HT nella misura in cui rispondono alle specifiche HT. Ad esempio, il CPI risponde alle specifiche di HT tramite l'uso di vapore, acqua calda o calore secco.

Il trattamento termico è indicato dal marchio HT. (vedi Appendice II)

**Fumigazione con il bromuro di metile (MB) per materiale da imballaggio in legno (modificato nel 2006<sup>4</sup>)**

Il materiale da imballaggio in legno dovrebbe essere fumigato con bromuro di metile. Il trattamento al bromuro di metile è indicato con il marchio MB. La seguente tabella riporta lo standard minimo per il trattamento di fumigazione con il bromuro di metile per il materiale da imballaggio in legno:

Temperatura	Dosaggio (g/m <sup>3</sup> )	Valori di concentrazione minima (g/m <sup>3</sup> ) dopo:			
		2 h.	4 h.	12 h.	24 h.
21°C o superiore	48	36	31	28	24
16°C o superiore	56	42	36	32	28
10°C o superiore	64	48	42	36	32

La temperatura minima non dovrebbe essere inferiore a 10<sup>0</sup>C e il tempo minimo di esposizione dovrebbe essere pari a 24 ore. Il monitoraggio delle concentrazioni dovrebbe essere effettuato almeno allo scadere delle 2, 4 e 24 ore.

**Elenco dei principali organismi nocivi eliminati dai trattamenti HT e MB**

Le seguenti specie di organismi nocivi presenti nell'ambito del materiale da imballaggio in legno sono praticamente eliminati dai trattamenti HT e MB in conformità alle specifiche sopra elencate:

Organismi nocivi
Insetti
Anobidi
Bostrichidi
Buprestidi
Cerambicidi
Curculionidi
Isoptera
Lictidi (HT in alcuni casi inefficace)
Edemeridi
Scolitidi
Siricidi
Nematodi
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>


<sup>3</sup> Si è optato per una temperatura interna minima di 56° C per un minimo di 30 minuti alla luce della vasta tipologia di organismi nocivi per la quale si è dimostrato che tale combinazione tempo/temperatura ha un effetto letale oltre a costituire un trattamento commercialmente fattibile. Seppure sia noto che taluni organismi nocivi resistano alla suddetta temperatura, tali organismi nocivi da quarantena sono gestiti dagli NPPO su base individuale.

<sup>4</sup> Nei casi in cui venga seguito il piano revisionato per il trattamento del materiale da imballaggio, il materiale trattato in conformità al precedente piano di trattamento non deve essere nuovamente trattato, marcato né certificato.

## APPENDICE II

**MARCATURA PER LE MISURE APPROVATE**

Il marchio sotto illustrato attesta che il materiale da imballaggio in legno così contrassegnato è stato sottoposto ad una misura approvata.



Le informazioni minime che dovranno essere contenute nel marchio sono:

- il simbolo
- Il codice ISO del paese composto da due lettere seguito da un numero esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno, che ha la responsabilità di garantire l'uso di un legno appropriato e debitamente marcato
- L'abbreviazione CIPV in conformità all'Appendice I per la misura approvata utilizzata (ad es. HT, MB).

Gli NPPO, i fornitori o i produttori possono, a propria discrezione, aggiungere numeri di controllo o altre informazioni utilizzate per identificare dei lotti specifici. Nei casi in cui è richiesta la scortecciatura, si dovranno aggiungere all'abbreviazione della misura approvata le lettere DB. Possono essere aggiunte anche ulteriori informazioni a condizione che non generino confusione, risultino fuorvianti o ingannevoli.

Le marcature dovrebbero essere:

- realizzate in conformità al modello sopra illustrato
- leggibili
- permanenti e non trasferibili
- collocate in posizione visibile, preferibilmente almeno su due lati opposti dell'articolo certificato.

Dovrebbe essere evitato l'uso del rosso o dell'arancione poiché questi colori sono utilizzati per contrassegnare le merci pericolose.

Il materiale da imballaggio in legno riciclati, ri-manufatti o riparati dovrebbero essere ri-certificati e ri-marcati. Tutti i componenti di tali materiali e articoli dovranno essere stati trattati.

E' opportuno invitare gli spedizionieri ad utilizzare come materiale per lo stivaggio (pagliolo) solo legno debitamente marcato.

## APPENDICE III

### MISURE IN ATTESA DI APPROVAZIONE NELL'AMBITO DI QUESTA NORMATIVA

I trattamenti<sup>5</sup> valutati, che potrebbero essere approvati non appena saranno disponibili i dati appropriati, includono tra l'altro:

#### **Fumigazione**

Idrogeno fosforato (fosfina)  
Fluoruro di solforile  
Solfuro di carbonile

#### **CPI**

Processi ad alta pressione/vuoto  
Processi a doppio vuoto  
Processi a caldo e freddo a serbatoio aperto  
Procedura di spostamento della linfa

#### **Irradiazione**

Radiazioni gamma  
Raggi X  
Microonde  
Infrarossi  
Trattamento con fascio di elettroni

#### **Atmosfera controllata**

---

<sup>5</sup> Alcuni trattamenti, quali la fumigazione all'idrogeno fosforato e alcuni trattamenti di impregnazione a pressione con agenti chimici (CPI), sono normalmente ritenuti molto efficaci ma attualmente, mancando i dati sperimentali relativi alla loro efficacia, non possono essere considerati come misure approvate. L'attuale mancanza di dati è specificatamente correlata all'eliminazione dal legno grezzo degli organismi nocivi presenti al momento dell'applicazione del trattamento.